

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2200

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZURLINI, TREBBI, BORGHESE, MACRELLI, MARTONI, CURTI IVANO, MONTANARI OTELLO, SIMONINI, PRETI, ARMAROLI, BIGI, BOLDRINI, BOTTONELLI, BORELLINI GINA, CATTANI, CLOCCHIATTI, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, COLOMBO RENATO, DEGLI ESPOSTI, FOGLIAZZA, GORRERI DANTE, IOTTI LEONILDE, LAMA, MAGNANI, MONTANARI SILVANO, NANNI, PAJETTA GIAN CARLO, PAJETTA GIULIANO, RICCA, ROFFI, ROMAGNOLI, SANTI, ZOBOLI

Presentata il 1° giugno 1960

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche verificatesi nella Regione Emilia-Romagna e nel territorio della provincia di Mantova a destra del Po dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante i mesi dal dicembre al maggio 1959-60 vasti settori della economia della Regione Emilia-Romagna e della provincia di Mantova sono stati duramente colpiti da disastrose calamità che vanno dalle inondazioni derivanti dalle rotte dei fiumi Santerno, Sillaro, Senio, Idice, Savena, Secchia e del canale Navile, alle imponenti frane verificatesi in tutto l'arco appenninico e che interessano interi paesi, alle violente grandinate che hanno pressoché distrutto i frutti pendenti danneggiando e in molte località distruggendo gli impianti stessi di varie culture in vaste e fiorenti zone.

A dimostrazione dell'eccezionalità dei danni, riteniamo sia sufficiente segnalare alcuni dei dati più significativi:

le rotte dei fiumi Senio e Santerno — avvenute nei giorni 5 dicembre 1959, 24 dicembre 1959, 13 febbraio 1960, 17 febbraio 1960 hanno prodotto l'allagamento di circa 10 mila ettari di terreno agricolo i più fertili e intensamente coltivati del nostro Paese, di cui 2.000 ettari circa tenuti a frutteto; gli allagamenti dovuti alle rotte dell'Idice, del Savena e del canale Navile hanno colpito

circa 6.000 ettari di terreno pure fertilissimo, facente parte del comprensorio della grande Bonifica Renana; le rotte del Secchia — avvenute in cinque diverse località per ben 4 volte dal 20 aprile al 4 maggio 1960 — hanno allagato circa 14 mila ettari di fertilissimi terreni siti nelle provincie di Modena e di Mantova; le frane e gli smottamenti verificatisi nel medesimo periodo hanno completamente distrutto i frutti pendenti, gli impianti agricoli e modificata la stessa struttura idrologica in molte zone dell'Appennino, particolarmente nelle provincie di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì.

Ai danni sofferti dall'agricoltura vera e propria, si devono aggiungere quelli subiti dai fabbricati rurali, dagli impianti industriali, in particolare dai caseifici, dai canali escolanti dei Consorzi di Bonifica e privati, dal bestiame da stalla e da cortile, dalle scorte e attrezzi agricoli, nonché dalla rete viaria e dalle opere pubbliche. Per quanto riguarda i danni riportati, a causa delle calamità sopra richiamate, dalla rete viaria riteniamo sufficiente ricordare la strada provinciale Bologna — Vergato-Zocca che è chiusa

al traffico dal 21 dicembre 1959 e la strada provinciale di Val di Setta Bologna-Firenze che è pure chiusa al traffico dal 29 aprile 1960; nonché la situazione generale della viabilità minore nelle zone appenniniche, che — pur resa meno tragica dagli elogiabili interventi eccezionali degli Enti locali — è tale da lasciare ancora isolati, o collegati con mezzi di fortuna, interi abitati, con grave disagio delle popolazioni locali e con evidente danno all'economia generale anche dei comuni limitrofi, pur non direttamente danneggiati dalle calamità, per la impossibilità dello svolgersi regolare dei normali traffici.

La drammaticità della situazione sopra descritta risulta ancora più evidente dalle fredde cifre riguardanti l'ammontare dei danni verificatisi nel periodo settembre 1959-maggio 1960: tali danni, prudenzialmente calcolati per i soli settori dell'agricoltura e della viabilità, sommano rispettivamente a lire 14.500.000.000 e a lire 4.665.000.

Per l'Emilia e Romagna e per il territorio della provincia di Mantova, posto in destra del Po, sussiste pertanto una condizione eccezionale di emergenza, che va fronteggiata con misure altrettante eccezionali, quali appunto le provvidenze previste nel presente progetto di legge, la cui finalità è quella di assicurare solleciti interventi a favore di una Regione più di ogni altra colpita dal maltempo, in attesa che una legge a carattere generale, intervenga a regolare, in via organica e permanente l'intera materia fino ad ora *disciplinata da provvedimenti parziali e separati, occasionati via via dalle ricorrenti avversità meteorologiche abbattutesi nelle varie parti del territorio nazionale.*

La presente proposta di legge ricalca, salvo lievi adattamenti, le disposizioni legislative sin qui emanate in materia di interventi per danni provocati da alluvioni, limitandosi a raccogliere, in sintesi organica e con una formulazione il meno possibile ermetica, le norme precedenti con le relative modifiche ed aggiornamenti, quali:

la legge 10 gennaio 1952, n. 3, recante « provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 » modificata dalla legge 23 maggio 1952, n. 581;

la legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante « provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglia e Campania »;

la legge 27 dicembre 1953, n. 938, recante « provvidenze per le zone colpite dalle

alluvioni in Calabria » integrata dalla legge 12 febbraio 1955, n. 43;

la legge 28 gennaio 1960, n. 31, recante « provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 ».

Non si è peraltro ritenuto opportuno configurare la proposta di legge come una semplice estensione della legge n. 31 del 28 gennaio 1960, in quanto tale provvedimento, oltre a presentare una insufficiente dotazione di fondi, era rivolto all'intero territorio nazionale e prevedeva unicamente il ripristino dei danni alle opere pubbliche, agli abitati, alle aziende industriali e commerciali, escludendo il settore dell'agricoltura.

D'altra parte era indispensabile ammettere alle necessarie riparazioni, come si è fatto nella presente proposta, le zone colpite da dissesti idraulici, grandinate e gelate di tale entità da essere del tutto pari, nei loro nefasti effetti, alle alluvioni e alle mareggiate unicamente contemplate nelle leggi citate.

Infine è con vero compiacimento che si può affermare che la presente proposta di legge è sintesi dei consigli che — con spirito di ampia e apprezzabile collaborazione — hanno dato vari enti, autorità, partiti, parlamentari di varie correnti politiche, tecnici e agricoltori di ogni categoria, i quali si sono uniti in un notevole sforzo costruttivo, costituendosi a Bologna, sotto l'egida dell'Unione delle provincie emiliane, in Comitato di emergenza per i primi urgenti soccorsi alle popolazioni; come pure dei convegni di Lugo del 10 aprile 1960 e di Ravenna del 22 maggio 1960, che hanno esaminato e studiato i provvedimenti più idonei per far fronte tempestivamente ai danni arrecati dalle calamità, richiedendo fra l'altro una legge che provveda al risarcimento dei danni alle popolazioni così duramente colpite.

È pertanto auspicabile che lo spirito di unità e di collaborazione registratosi al livello comunale, poi al livello provinciale e regionale, trovi nuova e concreta conferma fra i vari schieramenti del Parlamento nazionale allo scopo di rendere doverosa riparazione — anche seppure non totalmente adeguata alle necessità — alle popolazioni sì duramente provate dalle calamità, le quali potranno, con la passione che le contraddistingue, riprendere le attività produttive, riattivando quelle colture agricole che sono tra le più progredite del Paese, il cui abbandono rappresenterebbe un grave danno per l'intera economia nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI

ART. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche verificatesi dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960, nel territorio della Regione Emilia-Romagna e della provincia di Mantova in destra del Po:

a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche appartenenti allo Stato;

c) al ripristino delle opere idrauliche di 2^a categoria e di quelle di 3^a categoria non ancora consegnate ai Consorzi ai sensi dell'articolo 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 248;

d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di ospedali e di edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprietà delle provincie, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

e) alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto;

f) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;

g) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o costruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o di piccolo commercio, limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso.

Detti contributi saranno commisurati:

1°) al cento per cento per i sinistrati proprietari di un solo alloggio, da loro personalmente abitato o dai prossimi congiunti, che non risultino iscritti nei ruoli 1960 delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva ed abbiano un reddito domini-

cale non superiore a lire 1.600 riferito al catasto del 1943;

2°) al settanta per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1960 per un reddito imponibile non superiore a lire 100.000;

3°) al quaranta per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1960 per un reddito imponibile non superiore a lire 150.000.

Il contributo di cui alla presente lettera non potrà superare la somma di lire 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente n. 1°) e di lire 200.000 a vano per gli altri; né complessivamente potrà superare la somma di lire 2.500.000 per i proprietari di cui al n. 1°) e di lire 2 milioni per i proprietari delle restanti categorie;

h) al consolidamento o al trasferimento di abitati, anche se non compresi nella tabella *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle *D* e *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto di illuminazione elettrica e del cimitero.

ART. 2.

I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la ricostruzione o la riparazione delle loro case, a norma della presente legge, potranno ottenere che tutti i lavori siano eseguiti a cura ed a carico del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi al versamento in dieci annualità della quota a loro carico.

Per i sinistrati che possiedono un solo alloggio la quota a carico viene suddivisa in venti annualità.

ART. 3.

Qualora dagli Uffici del Genio civile fosse riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione per l'edificio da ricostruire, sarà ammessa a contributo anche l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio, e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche.

ART. 4.

Le domande per la concessione, ai fini della presente legge, dei contributi previsti dall'articolo 1, lettere *f*) e *g*), debbono essere

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

presentate all'Ufficio del Genio civile, competente per territorio, in carta libera, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 5

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'articolo 1, lettera h) siano da consolidare o trasferire.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche dell'Emilia-Romagna, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalle legge 9 luglio 1908, n. 445.

ART. 6

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuiti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

È in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli Enti interessati, sempreché questi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo degli Uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere, e provvede alla conferma ed al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per gli interventi di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, può provvedersi in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge o del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per l'esecuzione di tutti gli altri lavori inerenti alla presente legge si provvederà con gare di appalto o a licitazione privata. Solo in casi eccezionali, riconosciutane la necessità, il Ministro potrà autorizzare la trattativa privata o l'esecuzione in economia in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per i lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, compreso l'appalto, all'Ordinario diocesano, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza da rimborsare al conces-

sionario sono stabilite nella misura costante del 5 per cento sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione, la percentuale sarà del 3 per cento.

Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria sarà liquidato in unica soluzione dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a certificati di avanzamento, in misura non eccedenti i nove decimi dell'importo dei lavori eseguiti.

ART. 7

I lavori da eseguirsi a norma dei precedenti articoli sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, e 15 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440.

ART. 8

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previsti nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano, le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

ART. 9

Per gli adempimenti previsti nei precedenti articoli è autorizzata una spesa di 6 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'ammontare di lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1960-61, per l'ammontare di lire 5 miliardi da ripartirsi negli esercizi finanziari 1961-62, 1962-63, 1963-64.

Le somme eventualmente non impiegate in uno dei detti esercizi saranno utilizzate in quelli successivi.

AZIENDE AGRICOLE — OPERE DI
BONIFICA E TERRENI MONTANI

ART. 10.

A favore delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna e del territorio della provincia di Mantova in destra del Po, danneggiate

dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche verificatesi nel periodo 10 dicembre 1959-31 maggio 1960, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.

ART. 11.

Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade, poderali, di canali di scolo e di provvista di acqua, nonché ai lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;

b) al ripristino della sistemazione dei terreni ai fini della coltivabilità, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati;

c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazione ed acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonché degli impianti per la conservazione o per la trasformazione dei prodotti dell'azienda;

d) all'acquisto di sementi;

e) alla ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte;

f) all'indennizzo al 50 per cento del valore dei frutti pendenti dei frutteti, delle colture cerealicole, vinicole, foraggere, orticole, bieticole, ecc.

I detti contributi per le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), saranno commisurati all'80 per cento della effettiva spesa per le piccole aziende, al 65 per cento per le medie e al 50 per cento per le grandi aziende.

Per la classificazione delle aziende, che siano ubicate nelle zone montane ove opera la legge 25 luglio 1952, n. 991, trovano applicazione i criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979. Per le aziende che non siano poste in zona montana, la classificazione delle stesse ai fini dell'applicazione del precedente comma, terrà conto dei limiti di ampiezza stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e foreste ai sensi del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, recante provvedimenti per combattere la disoccu-

pazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

Le cooperative che, tenuto conto del numero dei soci e dell'ammontare del patrimonio sociale sono assimilabili alle piccole aziende, godranno degli stessi contributi concessi a queste ultime.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano assorbiti o a causa di erosione delle acque o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile, o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sarà corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni.

La liquidazione dell'indennizzo è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, del reimpiego della somma a scopi produttivi in agricoltura.

ART. 12.

Il contributo per le opere di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, del precedente articolo 11, può essere corrisposto anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi delle alluvioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo detrazione dell'ammontare di eventuali contributi a qualunque titolo ricevuti.

Analogamente potranno estendersi a queste spese le facilitazioni di cui al successivo articolo 14.

ART. 13.

Qualora, per il migliore esito dei ripristini e delle ricostruzioni previste nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 11, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

ART. 14.

Per i mutui contratti per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 11, sarà concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura del 3,50 per cento.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale al saggio del 5 per cento, sia inferiore al contributo assegnabile a termini del precedente articolo 11 può essere concessa, come contributo, la differenza.

I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi dagli Istituti di credito agrario anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

Il concorso dello Stato negli interessi può — ove trattisi di piccole aziende — riguardare anche i mutui contratti per la differenza tra la spesa necessaria all'esecuzione delle suddette opere ed il contributo ottenuto ai sensi dell'articolo 11.

ART. 15.

Il Tesoro è autorizzato, secondo apposita convenzione da farsi fra il Ministro per il tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste, e gli Istituti esercenti il credito agrario, a concedere anticipi agli Istituti predetti fino all'ammontare di lire 2 miliardi per la concessione dei mutui di cui al precedente articolo 14, anche sotto forma di accettazione di cartelle da essi emesse quando trattasi di operazione di credito agrario di miglioramento.

ART. 16.

Per i mutui concessi agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge — sempreché il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 10 — l'importo della rata scadente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, aumentata dei relativi interessi, potrà formare oggetto di nuovo mutuo da parte dello stesso Istituto mutuante, di durata pari a tutto o a parte del residuale periodo di ammortamento del mutuo originario. A tale nuovo mutuo sono automaticamente estese, con lo stesso grado, tutte le garanzie che assistono il mutuo originario, bastando a tal fine, il semplice annotamento della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

Le facilitazioni previste nel comma precedente sono estese anche alle altre rate che scadranno entro il 31 dicembre 1960.

La dilazione, di cui al precedente articolo, non comporta alcuna modifica di contributo statale, dal quale i mutui originari sono già assistiti.

ART. 17

Per gli atti e contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli — e per gli Istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni — vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto. Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui all'articolo 11 della presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo.

ART. 18

Nelle provincie danneggiate è istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza, dal rappresentante dell'Amministrazione provinciale e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

La Commissione esprime il suo preventivo parere per ogni singola concessione.

ART. 19

Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali, a termini delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 11 e può essere concesso indipendentemente all'ampiezza dell'azienda da essi condotta. A quanti fra essi abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste da contratto col proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto. Quando il fondo è condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 11 verrà ripartito in relazione alle quote afferenti a ciascuna delle parti.

ART. 20

Le alluvioni, i dissesti idrologici e le calamità atmosferiche di cui all'articolo 10 della presente legge non possono costituire causa di risoluzione dei contratti agrari in corso.

I concessionari, gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i salariati fissi ed obbli-

gati sono preferiti nell'occupazione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria o agraria.

Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo o per le quantità per i quali la prestazione risulta impossibile.

Nel caso che si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del preesistente contratto, le parti ne concorderanno la nuova formulazione.

ART. 21

I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera, che verrà corredata dai competenti Uffici dei necessari documenti.

ART. 22

Gli accertamenti preventivi o consuntivi, in ordine alla concessione del contributo, di cui all'articolo 11 e del concorso nel pagamento degli interessi dei mutui di cui all'articolo 14 sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale vi provvede con le modalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, o dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del contributo alle finalità che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 11, il capo dell'Ispettorato provvede all'approvazione del progetto ed al collaudo.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in caso di necessità, è autorizzato ad avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione ai sensi e per le finalità previste dal n. 2°) dell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214.

ART. 23

Il capo dell'Ispettorato, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui al precedente articolo 18, liquida il contributo e ne dispone il pagamento in una o più soluzioni secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto

18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima dell'emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Gli ordinativi vengono sottoposti, per il tramite della ragioneria presso i Provveditorati alle Opere pubbliche, al controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 — secondo comma — del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

A questi uffici sono parimenti inviati dal capo dell'Ispettorato i rendiconti relativi alle somme all'uopo anticipategli.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi e degli indennizzi per importo netto non superiore a lire 1 milione, verranno fatti con le modalità prescritte dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214.

ART. 24.

Per provvedere alla concessione dei contributi di cui all'articolo 11 e per il concorso nel pagamento degli interessi previsti dall'articolo 14, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da stanziarsi negli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64.

ART. 25.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 350 milioni, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica nonché alle opere di sistemazione dei bacini montani nelle province di cui all'articolo 1 della presente legge.

Quando i danni abbiano colpito interi complessi organici di opere di bonifica, la spesa di ripristino delle opere pubbliche è a totale carico dello Stato. Negli altri casi si applicano, ai fini dell'attribuzione della spesa, le norme contenute nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Spetta al Ministero dell'agricoltura e foreste di riconoscere, sulla base degli accertamenti e sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, l'esistenza della condizione necessaria per l'attribuzione dell'intera spesa a carico dello Stato.

Il Ministero dell'agricoltura ha facoltà di corrispondere anticipatamente ai Consorzi di

bonifica concessionari delle opere una somma non superiore al venti per cento dell'importo complessivo della concessione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

ART. 26.

In aggiunta agli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1960-61 è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31, lettera *d*), della legge 25 luglio 1952, n. 991, da utilizzare nei territori dei comuni della Regione Emilia-Romagna, dichiarati montani.

ART. 27.

Alla ripartizione, tra le province interessate, delle somme destinate alle provvidenze di cui agli articoli 10 e seguenti provvederà il Ministro per l'agricoltura e foreste con proprio decreto, sentiti preventivamente i rispettivi Consigli provinciali ed Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

ASSISTENZA E SUSSIDI
AI SINISTRATI

ART. 28.

Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le iniziative che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e l'assistenza ai sinistrati, avvalendosi degli uffici periferici dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei sinistrati bisognosi sono a carico dello Stato.

ART. 29.

A favore dei sinistrati delle zone comprese nel territorio indicato all'articolo 1 della presente legge sono estese le provvidenze assistenziali di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

ART. 30.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1960-61.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
DI TRIBUTI — INTEGRAZIONE A
FAVORE DEI BILANCI COMUNALI
E PROVINCIALI

ART. 31.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per i lavori pubblici e con quello per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni della Regione Emilia-Romagna ed in quelli della provincia di Mantova posti in destra del Po, colpiti dalle alluvioni, dai dissesti idrologici e dalle calamità atmosferiche verificatesi nel periodo 10 dicembre 1959-31 maggio 1960, da indicarsi nello stesso decreto, nel quale deve altresì specificarsi la durata del periodo di sospensione che non potrà essere protratta oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 32.

Alle Amministrazioni delle province e dei comuni, nei quali sia disposta la sospensione del pagamento dei tributi, ai sensi dell'articolo precedente, debbono essere concessi contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante la applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, non possono conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.

I relativi provvedimenti sono adottati su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione e di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1960 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1961 e 1962 degli Enti interessati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro.

ART. 33.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, ai fini e nei limiti stabiliti dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

ART. 34.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 32 e 33 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'interno, per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64 rispettivamente di 200, 500, 500 e 300 milioni di lire.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 35.

Sulle somme complessive delle quali è autorizzato dalla presente legge lo stanziamento rispettivamente a favore del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, sarà garantita l'erogazione integrale, e nelle misure previste, dei primi contributi ed indennizzi a privati, come specificato nei precedenti articoli.

ART. 36.

A tutti gli aventi diritto ai contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, concesse anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

ART. 37.

Le aziende danneggiate sono esentate dal pagamento dei contributi unificati per la durata di un anno, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per l'assistenza agli aventi diritto.

ART. 38.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alle opere ed agli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge, anche per i danni provocati dalle alluvioni verificatesi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e della provincia di Mantova in destra del Po, anteriormente al 10 dicembre 1959 e comunque non oltre il 1° settembre 1959, e per i quali non si sia potuto provvedere ai sensi della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per deficienza di finanziamenti.

ART. 39.

I contributi di cui agli articoli 1 e 11 possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché l'Ufficio del Genio civile e l'Ispettorato provin-

ciale dell'agricoltura competente per territorio accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'articolo 1.

ART. 40.

Alla spesa di 20 miliardi occorrente per l'attuazione della presente legge si provvederà per 3 miliardi e 500 milioni mediante prelevamento dal capitolo n. 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

L'onere rimanente di 16 miliardi e 500 milioni sarà ripartito in tre annualità di 5 miliardi e 500 milioni ciascuna e sarà iscritto negli stati di previsione del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1961-62.

ART. 41.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dell'interno e nel bilancio dell'A. N.A.S.

Con gli stessi decreti saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge.